

Codice A1305A

D.D. 27 aprile 2016, n. 81

Comune di OSTANA (CN). Mutam. temp. di destinaz. d'uso, con concessione e servitu' per area sovrastante parte dell'opera di presa, per anni 30, di porzione di mq.39 (mq.82 durante il cantiere per mesi 8), alla Soc. VISO BLU POWER S.r.l. di Paesana, del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg.16 mapp.45, per realizzazione impianto idroelettrico sul Rio Laita' e relativi lavori. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 419 del 25.02.2016, con cui il Sindaco del Comune di OSTANA (CN), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù per l'area sovrastante parte dell'opera di presa, per anni 30 a favore della Soc. VISO BLU POWER S.r.l. di Paesana, di porzione di mq. 39 (mq. 82 durante il cantiere per mesi 8), del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 16 mapp. 45, per consentire la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Rio Laità e i relativi lavori, anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purché effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di OSTANA (CN) unitamente all'istanza ricevuta in data 07.03.2016, con prot. n. 2704/A1305A/2.140.20 nonché la documentazione integrativa/rettificativa inviata dal Tecnico incaricato Geom. Davide DECOSTANZI in data 20.04.2016, ricevuta in pari data per e-mail;

Vista la perizia di stima del 28.10.2015, redatta dal Tecnico incaricato Geom. Davide DECOSTANZI, approvata con la sopraccitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2015 nonché l'integrazione/rettifica della stessa perizia, inviata con la sopraccitata nota del 20.04.2016 dal medesimo Tecnico, che valuta gl'indennizzi dovuti dal futuro Concessionario al Comune di OSTANA (CN) in complessivi €. 17,50, per il coacervo dei canoni fissi (occupazione e mancati frutti) dovuti "una tantum" per il tempo di cantiere (mesi 8 - mq. 82), €. 343,20, per il coacervo dei canoni fissi dovuti "una tantum", per il restante periodo di concessione di anni 29 e mesi 4, con relativa costituzione di servitù, per l'area sovrastante parte dell'opera di presa, con occupazione definitiva ridotta a mq. 39 e complessivi €. 1.079,17 anticipati "una tantum", sempre per il restante periodo di concessione di anni 29 e mesi 4 di funzionamento dell'impianto stesso, per il canone inerente la redditività dell'impianto in argomento, per un totale complessivo, in caso di versamento anticipato "una tantum" di tutti i canoni, pari a €. 1.439,87 o, in alternativa, in caso si optasse per il versamento di un canone onnicomprensivo annuale, €. 48,00/anno per 30 anni, da rivalutare annualmente in misura non inferiore al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT;

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, gl'indennizzi periziati in complessivi €. 1.439,87 "una tantum" o, in alternativa, €. 48,00/anno più aggiornamento ISTAT, per l'intera durata della concessione di anni 30, con il sopraccitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si possono ritenere accettabili;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa servitù, in oggetto disponendo, per la parte economica, che sono dovuti dal

privato Concessionario al Comune di OSTANA (CN), gl'indennizzi stimati con il summenzionato elaborato tecnico e relativa integrazione/rettifica, approvati con la precitata D.C.C. n. 36/2015 e ritenuti accettabili, con riferimento all'attualità, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, in complessivi €. 1.439,87 "una tantum" o, in alternativa, €. 48,00/anno più aggiornamento ISTAT, per l'intera durata della concessione di anni 30, come minimo indennizzo dovuto per la realizzazione di quanto richiesto, fermo l'obbligo di ripristino delle aree in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Tutte le opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 30 di destinazione d'uso delle aree (mq. 82 durante il cantiere per mesi 8 e mq. 39 per il restante periodo) e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzare da parte del Comune di OSTANA (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Soc. VISO BLU POWER S.r.l. di Paesana, con relativa servitù, per un periodo di anni 30, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

Di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di OSTANA (CN) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù, per l'area sovrastante parte dell'opera di presa, per anni 30 a favore della Soc. VISO BLU POWER S.r.l. di Paesana, di porzione di mq. 39 (mq. 82 durante il cantiere per mesi 8), del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 16 mapp. 45, per consentire la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Rio Laità e i relativi lavori, anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purché effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

che il Comune di OSTANA (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con relativa servitù, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario, per poter correttamente operare sulle aree in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 e con e con la L.R. n. 23/15. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù, per l'area sovrastante parte dell'opera di presa, sarà stipulata a condizioni economiche non inferiori a quelle periziate con l'elaborato del 28.10.2015 e relativa integrazione/rettifica, redatto dal Tecnico incaricato Geom. Davide DECOSTANZI, approvate con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2015 e ritenute accettabili, con riferimento all'attualità, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi € 1.439,87 “una tantum” o, in alternativa, € 48,00/anno più aggiornamento ISTAT, per l'intera durata della concessione di anni 30;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune–Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di OSTANA (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente determinazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti e conseguenti al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO